CAMERA DEI DEPUTATI N. 2574-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE **MOLE'**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

alla Presidenza il 6 dicembre 1973

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974

Presentata alla Presidenza il 6 dicembre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge è inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione dello Stato per il prossimo esercizio finanziario fino a quando sia approvato per legge il bilancio medesimo e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1974, secondo gli stati di previsione, con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, e la successiva nota di variazioni, già all'esame delle assemblee legislative.

È noto lo stato di necessità entro il quale il Parlamento viene ormai a trovarsi per la impossibilità di procedere alla approvazione definitiva del bilancio 1974 entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

L'esperienza ha ormai dimostrato come non risulti sufficiente il periodo di cinque mesi, dal 31 luglio al 31 dicembre, dalla legge contemplato per l'esame del bilancio di previsione dello Stato da parte di entrambe le Camere, anche in relazione alla data di presentazione degli altri documenti complementari all'esame del bilancio medesimo (la relazione previsionale e programmatica, presentata alla fine del mese di settembre) e alla data in cui ha luogo la esposizione economico-finanziaria da parte del Ministro del tesoro e la esposizione relativa al bilancio di previsione da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica (com'è noto, la legge prevede che entrambe le

esposizioni siano fatte dai Ministri responsabili dinanzi al ramo del Parlamento cui è stato presentato in prima lettura il bilancio, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre). Sicché il ricorso all'istituto dell'esercizio provvisorio – del resto contemplato come legittimo e quindi perfettamente inquadrato nell'ambito delle disposizioni concernenti il sistema finanziario-contabile dello Stato dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, il quale dispone che « l'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi » – non può più considerarsi un fatto eccezionale, ma rappresenta invece lo strumento normale attraverso il quale, nella impossibilità di approvare il bilancio di previsione prima dell'inizio dell'anno finanziario cui il bilancio stesso si riferisce, si evita la paralisi di tutta l'attività della pubblica amministrazione e si consente all'esecutivo di erogare le spese e di introitare le entrate, in via provvisoria, fino alla approvazione definitiva del bilancio di previsione. Per usare una espressione suggestiva, potrebbe dirsi che l'esercizio provvisorio non è più ormai un fatto patologico, bensì una caratteristica fisiologica del sistema di contabilità generale dello Stato.

Nel caso specifico, va rilevato che il bilancio 1974 è stato profondamente modificato al Senato, con l'approvazione di una apposita nota di variazione al bilancio medesimo proposta dallo stesso Governo, soprattutto per aumentare – attraverso lo storno da stanziamenti di altri capitoli di bilancio, mantenendo così inalterata la misura del disavanzo inizialmente prevista – il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è stato portato a 460 miliardi di lire per il prossimo esercizio.

Va quindi sottolineato, con soddisfazione, il fatto che il Governo, nel presentare la richiesta dell'esercizio provvisorio, abbia riferito l'autorizzazione non già al testo del disegno di legge sul bilancio di previsione 1974 presentato alle assemblee legislative (così come accadeva negli anni precedenti), ma al testo del disegno di legge quale è risultato dalle modifiche introdotte, con l'approvazione della nota di variazione, da parte del Senato, e attualmente all'esame della Camera.

Trova in tal modo conferma una impostazione di principio – quella di riferire l'esercizio provvisorio al testo del disegno di legge e quindi del bilancio quale risulta dall'approvazione già avvenuta in uno dei due rami del Parlamento, anziché al testo inizialmente presentato dal Governo – ritenuta fondata dalla Commissione bilancio, che già in precedenti occasioni ebbe reiteratamente a sostenerla.

È con queste considerazioni e osservazioni che il relatore, a nome della Commissione bilancio e programmazione, ha l'onore di proporre alla Camera l'approvazione del disegno di legge concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1974.

MOLÈ, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1974, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1974, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge e la successiva nota di variazioni, all'esame delle Assemblee legislative.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1974.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.